

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. xxxx/2020 promossa da:

ACQUIRENTE, CF **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. **OMISSIS**, presso il cui studio in **OMISSIS** ha eletto domicilio;

- parte attrice -

nei confronti di:

BANCA, CF **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'avvocato **OMISSIS**, presso il cui studio in **OMISSIS** ha eletto domicilio;

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire:
Nel merito:

- accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto titoli n. xxxx, di ogni altro rapporto contrattuale avente ad oggetto il deposito, l'amministrazione e la gestione dei titoli Ecuador e di ogni altro rapporto contrattuale ad essi connesso, intercorsi tra il Sig. **ACQUIRENTE**, c.f. **OMISSIS** residente in **OMISSIS** e la **BANCA**, con sede in **OMISSIS**, Società partecipante al **GRUPPO BANCARIO**, p. iva **OMISSIS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le ragioni esposte in atti;

- condannare **BANCA**, con sede in **OMISSIS**, Società partecipante al **GRUPPO BANCARIO**, p. iva **OMISSIS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. **ACQUIRENTE** c.f. **OMISSIS** residente in **OMISSIS** a seguito dell'inadempimento esposto in atti, da liquidarsi in euro 259.198,49 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della domanda al saldo;

- In ogni caso: con condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge;

In via istruttoria:

- si insiste per l'ammissione di tutte le prove richieste nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., ivi compresa la CTU tecnico-contabile avente ad oggetto il seguente quesito: "determini il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'effettiva perdita subita dal sig. **ACQUIRENTE** a fronte del default del titolo xxxx, tenuto conto dei costi di acquisto dei 905.000 titoli presenti in portafoglio alla data della vendita del 18.12.2009 e del prezzo ricavato dalla vendita dei titoli del 18.12.2009. Converta infine il valore in euro, secondo il cambio dollaro/euro vigente alla data del 18.12.2009", nonché l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di fido acceso sul c/c n. 1608 intestato al Sig. **ACQUIRENTE** ed estratti conto anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 del c/c n. 1608; - si oppone alle prove di controparte, così come specificato e motivato nelle memorie ex art. 183 c.p.c.;

- si insiste, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avversarie, per l'ammissione, anche a prova contraria, dei capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183, IV comma, n. 3, c.p.c., con i testi ivi indicati.

Per parte convenuta:

"Piaccia all'Tribunale di Lodi, disattesa e respinta ogni contraria, istanza domanda eccezione:

Nel merito:

1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto del signor **ACQUIRENTE** al risarcimento del danno per presunta responsabilità della Banca;

2) previo ogni opportuno accertamento e declaratoria respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte.

Con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

a) insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte alle pagg. da 6 a 10 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ai punti A (istanza di ammissione di prova per testi) e B (istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dell'effettiva perdita subita dal signor **ACQUIRENTE**); b) si oppone: i) all'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dedotto da parte attrice nella memoria n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; e ii) all'ammissione della prova per testi dedotta da parte attrice nell'atto di citazione; c) insiste, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari nn. 7, e/o 8 e/o 9, e/o 10, per l'ammissione anche a controprova dei capitoli di prova da 1 a 20 dedotti dalla scrivente difesa in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con i testi già indicati, e, in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari da 26 a 30, per l'ammissione a controprova dei capitoli a) e b) dedotti alle pagg. 12 e 13 della memoria n. 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con il teste ivi indicato.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto del giudizio

ACQUIRENTE ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la **BANCA** al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno contrattuale quantificato in complessivi € 259.198,49 per la dedotta condotta omissiva dell'istituto di credito rispetto al dovere di informazione in relazione all'andamento al ribasso dei titoli Ecuador di cui al deposito titoli n. xxxx.

In particolare, a fondamento delle proprie domande, parte attrice ha dedotto:

- di aver aperto presso la filiale di **OMISSIS** della BCC il deposito titoli n. xxxx sul quale effettuava operazioni di acquisto e vendita di titoli, regolate su un conto valutario in dollari oltre che su altro conto corrente in valuta nazionale;
- di essere titolare di titoli di stato dell'Ecuador, acquistati al valore nominale di 905.000,00 dollari; - di aver delegato per la gestione dei titoli presenti in portafoglio la BCC, non essendo possibile per il cliente provvedere al controllo diretto degli stessi, e di aver, dunque, affidato completamente all'intermediario finanziario la gestione, trattandosi di titoli ad elevato rischio;
- che nel 2009 si verificava il default dell'Ecuador e la BCC, sebbene in possesso di tutti gli strumenti di analisi dell'andamento dei titoli, non procedeva ad informare il cliente dell'andamento al ribasso degli stessi, così cagionando al cliente una consistente perdita a causa del crollo del loro valore;
- di essersi visto costretto, in data 28.12.2009 e su proposta della Banca, a vendere tutti i titoli in deposito al valore di mercato di 129.234,00 dollari a fronte di un valore nominale di 905.000,00 dollari;
- di aver subito un danno, da quantificarsi nella differenza tra detti due valori e dedotto il debito dell'attore nei confronti del medesimo istituto bancario per l'inadempimento al mutuo ipotecario del 21.10.200, pari ad € 259.198,49.

Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio in data 20.11.2020 contestando la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria di parte attrice e domandando, dunque, il rigetto delle domande formulate.

In particolare, ha dedotto:

- di aver sottoscritto con parte attrice un contratto di mera custodia e amministrazione titoli e non, invero, di gestione degli stessi;
- la mancata liquidazione, nel mese di novembre 2008, della cedola sull'investimento in titoli di stato dell'Ecuador; anomalia dipesa dalla volontà espressa dal neoletto Presidente dell'Ecuador di non onorare il proprio debito sui titoli di stato in scadenza il 15.11.2012;
- che l'oscillazione negativa del titolo, connessa alla posizione assunta dal Presidente dell'Ecuador, non era in alcun modo prevedibile e conoscibile in anticipo dalla Banca;
- che parte attrice veniva a conoscenza dell'oscillazione negativa del titolo nel mese di novembre/dicembre 2008, allorquando non si vedeva accreditare la cedola semestrale;
- che la richiesta di risarcimento del danno è stata per la prima volta inoltrata alla banca in data 31.7.2019, allorquando il presunto diritto di credito si era già prescritto.

All'udienza di comparizione e trattazione del 5.3.2021 il Giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.

Alla successiva udienza del 20.10.2021 il Giudice non ha ammesso la prova orale richiesta dalle parti nè ha disposto la CTU richiesta da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2022.

Celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni e concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Istanze istruttorie

Osserva in via preliminare questo Giudice che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, richiamandosi integralmente le determinazioni sulle istanze istruttorie, reiterate nelle conclusioni.

3. Sull'eccezione preliminare di prescrizione del diritto risarcitorio

Parte convenuta ha in primo luogo eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio azionato da parte attrice, essendo asseritamente decorso oltre un decennio tra la perdita di valore del titolo di stato Ecuador (novembre/dicembre 2008) e la formulazione della domanda risarcitoria nei confronti della Banca (31.7.2019 mediante deposito della domanda di mediazione).

La fondatezza dell'eccezione è stata contestata da parte attrice, ad avviso della quale il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione sarebbe da individuarsi nel momento in cui **ACQUIRENTE** ha venduto i titoli di stato, ovvero in data 28.12.2009, avendo la parte soltanto in detto momento subito un concreto danno.

L'eccezione sollevata da parte convenuta è fondata e merita, dunque, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In punto di diritto occorre, infatti, rilevare che vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del dies a quo, deve attribuirsi rilevanza non soltanto alla condotta inadempiente bensì anche al momento in cui detto inadempimento genera un evento di danno e quest'ultimo è oggettivamente percepibile e riconoscibile all'esterno.

L'art. 2935 c.c., rubricato "Decorrenza della prescrizione", come noto dispone infatti che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che, al pari di quanto previsto per la responsabilità aquiliana, "in tema di danno contrattuale - al fine di determinare il dies a quo della prescrizione - occorre verificare il momento in cui si sia prodotto nella sfera patrimoniale del creditore il danno causato dal colpevole inadempimento" del debitore (cfr. Cass. 5 aprile 2012, n. 5504), assumendo dunque, nella sostanza, che la prescrizione "non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento" e, conseguentemente, che "la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento" (cfr. Cass. 5 dicembre 2011, n. 26020; in tal senso, ex multis, Cass. 11 settembre 2007 n. 19022; Cass. 29 agosto 2003, n. 12266).

In particolare, "il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 08/05/2006, Rv. 591356; Sez. 3, Sentenza n. 16463 del 15/07/2009, Rv. 609267; Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 27/07/2007, Rv. 600239; da ultimo, Sez. 3, n. 3176 del 18/02/2016, non massimata)" (così Cass. Sent. n. 8703/2016).

In altri termini, rimangono distinti la condotta inadempiente dall'evento nel quale il danno conseguenza si concretizza e viene ad effettiva esistenza.

In particolare, in punto di prescrizione del diritto, occorre rilevare che soltanto a seguito del verificarsi dell'evento dannoso, e comunque, non prima che l'evento sia oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile da chi intenda chiederne il risarcimento, comincerà a decorrere il termine prescrizione. Non può, infatti, farsi decorrere il termine di prescrizione per far valere un diritto prima ancora che la parte sia stata posta nella possibilità di averne contezza e di esercitarlo.

In questi termini, Cassazione sentenza n.10072 del 23.04.2010, secondo cui, "qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile". L'applicazione di tali coordinate di diritto al caso di specie conduce a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, per le ragioni di seguito esposte.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, infatti, non può ritenersi che lo stesso, soltanto in data 30.12.2009, ovvero al momento della vendita dei titoli, abbia concretamente avuto contezza e consolidato la perdita e, dunque, il danno risarcibile nella propria sfera patrimoniale.

Circoscritta la condotta inadempiente - così come individuata nell'atto di citazione e precisata con la prima memoria istruttoria - nella mancata informazione da parte della banca sulla natura e i rischi degli strumenti finanziari oltre che sull'andamento al ribasso dei titoli medesimi e indentificato, poi, il danno nella perdita patrimoniale subita da **ACQUIRENTE** per effetto del crollo di valore del titolo, l'evento di danno va individuato non oltre il momento in cui, di fatto, i titoli di stato posseduti dall'attore sono andati in default perdendo gran parte del proprio valore, ovvero nel mese di dicembre 2008.

Siffatto momento, nel caso di specie, coincide altresì con quello di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, atteso che, dall'esame degli atti di causa sono emerse circostanze di fatto che conducono a ritenere come, fin da quel momento, **ACQUIRENTE** avesse contezza della perdita subita.

L'estratto conto del dossier titoli prodotto tanto da parte attrice quanto da parte convenuta ha permesso, infatti, di riscontrare come nel mese di novembre 2008 l'Ecuador fosse venuto meno al pagamento delle cedole in scadenza al 15.11.2008 e che non vi avesse provveduto neppure nel "termine di grazia" di trenta giorni, ossia entro il 15.12.2008.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi implausibile che parte attrice non avesse, quantomeno dal 15.12.2008 (ovvero alla scadenza del termine di grazia), contezza della perdita di valore dei titoli detenuti e, dunque, del danno patrimoniale a ciò connesso, consistente per l'appunto nella detenzione di titoli notevolmente svalutati non produttivi di interessi.

A ciò si aggiunga, infine, che benché la vendita del titolo permetta di quantificare e liquidare il danno in un importo attuale, così eliminando l'intrinseca oscillazione del valore dei titoli sul mercato, non può attribuirsi a tale momento alcun rilievo nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione; se così fosse, infatti, si rimetterebbe al mero arbitrio dell'investitore l'inizio della decorrenza del termine prescrizione, frustrando l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

L'esigenza di individuare una data certa svincolata dalle oscillazioni di valore dei titoli e dalle scelte meramente discrezionali e arbitrarie dell'investitore è stata altresì rilevata da altri Tribunali di merito, a tenore dei quali il dies a quo di decorrenza della prescrizione andrebbe addirittura fissato in un momento antecedente a quello in cui l'investitore ha avuto contezza del danno, ovvero nel momento in cui sono state ordinate le operazioni e in cui si sarebbero verificate le carenze informative, in quanto "se si dovesse accedere alla tesi ... secondo la quale la prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, inizierebbe a decorrere non da quando l'intermediario sia venuto meno al doveroso comportamento di informare il cliente sulla rischiosità dei prodotti finanziari ma dal momento in cui l'investitore abbia contezza del declassamento o comunque della minusvalenza dei titoli sarebbe difficile se non impossibile individuare una data certa, o peggio, si attribuirebbe all'investitore l'arbitrio di indicare una data a suo piacimento. Ciò in quanto un titolo subisce oscillazioni in negativo ed in positivo. Pertanto l'unica data certa da cui poter ricollegare gli effetti sfavorevoli dell'investimento è quella in cui sono state ordinate le operazioni e in cui si sarebbero verificate le carenze informative di cui si dolgono gli attori" (Così Trib. Arezzo, 8 agosto 2012, in Dejure e più di recente sempre Trib. Arezzo 24 ottobre 2018, in Dejure).

Analogamente, l'opportunità di fissare il momento iniziale della prescrizione alla data dell'acquisto, piuttosto che alle successive, eventuali perdite di valore del titolo è stata ben evidenziata anche da una recentissima pronuncia della Corte d'Appello di Firenze nella cui motivazione si legge: "la lesione del diritto alla protezione dell'investitore conseguente al mancato assolvimento degli obblighi informativi "non sta nella sorte contingente del valore mobiliare comprato, giacché anche il titolo obbligazionario o azionario inconsapevolmente rischioso potrebbe rilevarsi in pratica vantaggiosissimo, bensì sta nel fatto stesso di aver acquistato un titolo pericoloso senza averne avuto contezza" e, pertanto, "si verifica contestualmente all'acquisto disinformato di titoli rischiosi, non dopo, a seconda che le quotazioni vadano bene o male, o magari per un po' bene e per un po' male". Ne discende che "in casi del genere, il dies a quo della prescrizione va quindi ancorato alla condotta inadempiente lesiva, non ai suoi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

imponderabili effetti posteriori, tra l'altro soggetto a continue fluttuazioni di mercato che renderebbero del tutto arbitraria l'identificazione del momento produttivo del danno (una perdita del 5% è già danno ai fini del decorso del termine prescrizione, o ci vuole il 10% o forse il 20%? E se la quotazione del titolo recupera il 4% dopo aver perso il 5% il decorso della prescrizione è oramai evidenziato)" (così App. Firenze, 6 aprile 2020, n. 739).

In conclusione, dunque, per tutte le ragioni che precedono l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio azionato da **ACQUIRENTE** deve trovare accoglimento, avendo la parte interrotto la prescrizione per la prima volta in data 31.7.2019 a fronte di un asserito danno di cui l'investitore avrebbe dovuto e potuto acquisire contezza fin dal mese di dicembre 2008 e a fronte di asseriti inadempimenti informati dalla Banca collocabili temporalmente - tuttalpiù e per le ragioni sopra esposte - al 16.05.2008, ovvero alla data di acquisto dell'ultima tranche di titoli di Stato Ecuador.

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio sollevata da parte convenuta, in quanto eccezione preliminare di merito, comporta l'assorbimento di qualsivoglia ulteriore domanda ed eccezione e conduce al rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.

4. Spese di lite

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono, dunque, poste integralmente in capo a parte attrice e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e in applicazione dei parametri minimi del medesimo decreto relativamente alla sola fase istruttoria, tenuto conto della media complessità della controversia e dal mancato svolgimento di attività istruttoria nel corso del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1. Accerta la prescrizione della pretesa creditoria azionata da **ACQUIRENTE** e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento dal danno formulata dal medesimo;
2. condanna **ACQUIRENTE** a rifondere a **BANCA** le spese di lite che liquida in € 12.013,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Lodi, 12 settembre 2023

Il giudice
Dott.ssa Francesca Varesano